



Diritti d'autore. L'Avvocato Generale Pitruzzella si pronuncia sul metodo di calcolo dei compensi riscossi da un organismo di gestione collettiva

📅 07/09/2020

📖 DIRITTO EUROPEO E DELLA CONCORRENZA, PROPRIETÀ INTELLETTUALE, CONTENZIOSO

Roberto A. Jacchia
Marco Stillo

In data 16 luglio 2020 l'Avvocato Generale Pitruzzella ha presentato le sue Conclusioni nella Causa C-372/19, *Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (SABAM) contro Weareone.World BVBA, Wecandance NV*, sull'interpretazione dell'articolo 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE). La domanda di interpretazione pregiudiziale era stata presentata nell'ambito di due controversie tra, da un lato, la *Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA* ("SABAM") e la *Weareone.World BVBA* ("W.W") e, dall'altro, tra la SABAM e la *Wecandance NV* ("WCD"), aventi ad oggetto i compensi percepiti dalla SABAM per

l'utilizzazione di opere musicali appartenenti al suo repertorio nel corso degli eventi organizzati dalla W.W e dalla WCD.

Dinnanzi all'*Ondernemingsrechtbank Antwerp* (Tribunale delle imprese di Anversa; "giudice del rinvio") la SABAM, un organismo di gestione collettiva dei diritti d'autore ai sensi della legislazione belga, reclamava alle convenute il pagamento dei diritti per l'utilizzazione del suo repertorio musicale nel corso delle edizioni del 2014, del 2015 e del 2016 dell'evento *Tomorrowland* e delle edizioni dal 2013 al 2016 dell'evento *Wecandance*. La W.W. e la WCD contestavano la validità della c.d. "tariffa



211” loro applicata¹, ritenendola iniqua in quanto non corrispondente al valore economico della prestazione fornita dalla SABAM. Più particolarmente, esse non solo sostenevano che la regola 1/3-2/3², sulla base della quale venivano applicati gli sconti, non fosse sufficientemente precisa, ed altresì contestavano il calcolo della tariffa sulla base del *budget* artistico o dell’incasso lordo, senza previa deduzione delle spese non direttamente legate alla musica. Ritenendo necessaria l’interpretazione della normativa europea rilevante in materia, il giudice del rinvio aveva deciso di sospendere il procedimento e di rivolgere alla Corte di Giustizia un quesito pregiudiziale.

Il quesito si compone di due parti. Con la seconda parte, che l’AG ha ritenuto di dover esaminare per prima, il giudice del rinvio chiedeva se configura abuso di posizione dominante l’applicazione, da parte di un organismo di gestione collettiva dei diritti d’autore che gode di un monopolio di fatto in uno Stato Membro, agli organizzatori di eventi musicali, per l’esercizio del diritto di comunicazione al pubblico di opere musicali, un modello di remunerazione fondato sul fatturato, *“che fa dipendere i compensi delle licenze anche da elementi esterni, come, inter alia, il prezzo di ingresso, il prezzo delle consumazioni, il budget artistico per gli esecutori e il budget per altri elementi, come la scenografia”*. L’AG ha preliminarmente ricordato che un prezzo non può essere considerato

iniquo, ai sensi dell’articolo 102, secondo comma, lettera a), TFUE se presenta un rapporto ragionevole con il valore economico della prestazione fornita dall’impresa dominante³, che nel caso concreto consisteva nel mettere a disposizione degli utilizzatori opere musicali protette dal diritto d’autore ai fini della comunicazione al pubblico nel corso di eventi. Poiché è estremamente complesso determinare i costi della creazione di un’opera dell’intelletto, quale un’opera musicale, il valore economico della prestazione fornita agli utilizzatori da un organismo di gestione collettiva andrà valutato tenendo conto delle caratteristiche di tale gestione collettiva e del diritto d’autore⁴.

Più particolarmente, una parte rilevante di tale valore consiste nel fatto che gli organizzatori di eventi non sono obbligati a rivolgersi singolarmente ai titolari del diritto d’autore sulle opere che intendono eseguire al fine di negoziare con ciascuno di questi una licenza, ma trovano nell’organismo di gestione un unico interlocutore. Inoltre, il valore economico delle opere messe a disposizione dipenderà dai profitti che esse consentono di realizzare, in quanto è del tutto normale che, per tali licenze, venga preteso un compenso calcolato sulla percentuale del fatturato conseguito con il bene per la cui produzione il diritto

¹ La “tariffa 211” determina la remunerazione per l’utilizzazione del repertorio della SABAM nel corso di *festival* musicali attraverso due diversi criteri di tariffazione. Mentre il primo prevedeva l’applicazione di una tariffa minima calcolata sulla base della superficie sonora o del numero di posti a sedere, il secondo, applicabile quando conduceva a compensi più elevati, consisteva in una tariffa degressiva per scaglioni calcolati sull’importo più elevato tra il *budget* artistico e l’incasso lordo prodotto dalla vendita dei biglietti, inclusi quelli offerti agli *sponsor*. Le diverse versioni della tariffa 211, inoltre, prevedevano la deduzione di alcune spese dall’importo assunto come base, in particolare, le spese di prenotazione, l’IVA e le tasse comunali, tariffa sulla quale erano applicate le successive riduzioni.

² In base alla regola 1/3-2/3: i) se meno di un terzo dei brani musicali eseguiti rientravano nel repertorio della SABAM, quest’ultima applicava un terzo della tariffa; ii) se più di un terzo e meno di due terzi delle opere eseguite rientrava in tale repertorio, la SABAM applicava due terzi della tariffa; iii) nei restanti casi, veniva applicata la tariffa piena. Condizione per tali riduzioni era la produzione, da parte dell’organizzatore dell’evento, della lista delle opere musicali eseguite.

³ CGUE 14.02.1978, Causa 27/76, *United Brands Company e United Brands Continentaal BV contro Commissione delle Comunità europee*, punto 250.

⁴ CGUE 11.12.2008, Causa C-52/07, *Kanal 5 Ltd e TV 4 AB contro Föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå (STIM) upa*, punti 30-31.

d'autore è stato impiegato. Sebbene il fatturato di un evento dipenda anche da fattori diversi dalla comunicazione al pubblico delle opere protette dal diritto d'autore quali, tra gli altri, la qualità e la fama degli esecutori, il luogo in cui si svolge, i decori, le luci, i servizi in concomitanza dell'evento e la sua popolarità, secondo l'AG la musica costituisce l'elemento principale del prodotto offerto dalla W.W e dalla WCD, nonché il fattore primario di aggregazione del pubblico richiamato dall'evento.

Il solo fatto che altri fattori oltre alla musica intervengano nella decisione di acquisto del biglietto per eventi quali quelli organizzati dalla W.W e dalla WCD non priva di per sé la prestazione dell'organismo collettivo di ogni ragionevole rapporto con il valore economico della messa a disposizione delle opere protette mediante una struttura tariffaria che adotta il ricavo della vendita dei biglietti come base del calcolo dei compensi. Diversi elementi della tariffa 211 intervengono, infatti, a mitigare gli effetti dell'adozione del fatturato quale criterio di base del calcolo dei compensi, e consentono di tener conto della circostanza che il volume dei ricavi non dipende esclusivamente, o comunque non necessariamente in maniera direttamente proporzionale, dal valore della musica. In primo luogo, l'incasso derivante dalla vendita dei biglietti costituiva solo una parte del fatturato prodotto dagli eventi. In secondo luogo, gli importi di base, corrispondenti all'incasso derivante dalla vendita dei biglietti o al *budget* artistico, erano divisi in 8 (o 9) scaglioni ai quali si applicava un'aliquota degressiva dal 6 al 2,5%, di modo che la frazione dell'importo di base corrispondente ai compensi dovuti alla SABAM diminuiva con l'aumento di tale importo. Inoltre, era previsto un sistema di riduzioni applicate ai compensi così calcolati che consentiva, anche se in modo solo forfettario, di tener conto del volume del repertorio della SABAM effettivamente

eseguito nel corso dell'evento. Infine, l'aliquota degressiva applicata partiva da un massimo inferiore (6%) rispetto a quella prevista per eventi simili, quali i concerti (8%), in modo da tener conto della loro specificità.

Poiché i compensi calcolati a partire dal *budget* artistico presentavano una correlazione ragionevole con il valore economico della prestazione della SABAM, in quanto fornivano un'indicazione diretta dell'importanza della componente legata alla comunicazione delle opere musicali, il solo fatto che il sistema tariffario adottato dalla SABAM assumesse come base di calcolo una frazione del fatturato o di una parte del fatturato prodotto dall'evento nel corso del quale era avvenuta tale comunicazione non costituiva, in sé, un indicatore di prezzi iniqui, né consentiva di constatare l'esistenza di un abuso. In ogni caso, spetterà al giudice del rinvio valutare se l'applicazione della tariffa 211 nel caso concreto era suscettibile di dar luogo all'imposizione di prezzi iniqui.

Con la prima parte del quesito, il giudice del rinvio chiedeva se configurasse un abuso di posizione dominante il fatto, per un organismo di gestione collettiva dei diritti d'autore che gode di un monopolio di fatto in uno Stato membro, di applicare agli organizzatori di eventi musicali, per il diritto di comunicazione al pubblico di opere musicali, un modello di remunerazione che utilizza una tariffa forfettaria a scaglioni, invece di una tariffa che tenga conto della quota precisa del repertorio tutelato eseguita durante l'evento.

L'AG ha preliminarmente ricordato che nonostante la natura globale o forfettaria del compenso percepito di per sé non implichi una violazione del divieto di prezzi iniqui, una pratica abusiva può nondimeno configurarsi nel caso in cui esistano metodi alternativi che offrono la medesima tutela degli interessi dei titolari dei diritti d'autore senza costi aggiuntivi.

⁵ Conclusioni dell'Avvocato generale Trstenjak 11.09.2008, Causa C-52/07, *Kanal 5 Ltd e TV 4 AB contro Föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå (STIM) upa*, punto 60.

⁶ CGUE 13.07.1989, Causa 395/87, *Pubblico ministero contro Jean-Louis Tournier*, punto 45.

Inoltre, sebbene la situazione delle emittenti televisive sia diversa, già nella Causa *Kanal 5* la Corte di Giustizia aveva giustificato l'esigenza di calcolare il compenso sulla base del volume della musica realmente utilizzata non in relazione alla natura delle emittenti televisive, ma, più in generale, in ragione della necessità di garantire il necessario collegamento tra remunerazione e valore della prestazione e di tutelare gli interessi dei titolari dei diritti. Di conseguenza, se un organismo di gestione collettiva che gode di una posizione dominante in uno Stato Membro è libero di calcolare l'importo dei compensi a sé dovuti per la comunicazione di opere musicali sulla base del fatturato realizzato dall'utilizzatore, e di stabilire che essi corrispondono ad una percentuale di tale fatturato variabile in funzione del volume della musica utilizzata, ma calcolata forfettariamente, un tale metodo di calcolo potrebbe nondimeno configurare un abuso di posizione dominante nel caso in cui esistano metodi alternativi che consentano di individuare con precisione sia le opere musicali utilizzate che l'*audience*. Tali metodi, tuttavia, devono assicurare lo stesso livello di tutela degli interessi degli autori, compositori ed editori musicali e non comportare per l'organismo di gestione collettiva un aumento eccessivo dei propri costi.

Nel caso concreto, la tariffa 211 comportava una determinazione forfettaria della quota del repertorio della SABAM effettivamente eseguita nel corso degli eventi cui si applica. Più particolarmente, poiché nessun compenso era dovuto nel solo caso in cui nessuna opera del repertorio della SABAM figurasse nella lista fornita dagli organizzatori dell'evento, l'esecuzione di anche una sola delle opere protette dalla SABAM avrebbe potuto comportare l'applicazione di un terzo della tariffa piena. Inoltre, se le opere musicali del repertorio della SABAM corrispondevano

precisamente ad un terzo o ai due terzi di quelle che gli organizzatori dell'evento prevedevano di eseguire, quest'ultima fatturava rispettivamente i due terzi della tariffa o la tariffa piena.

Secondo l'AG, spetterà al giudice del rinvio valutare, in base all'insieme delle circostanze del caso concreto, i) se esistono metodi che consentano di identificare con maggiore precisione le opere musicali protette dalla SABAM eseguite durante un evento, ii) se essi assicurino la medesima tutela degli interessi dei titolari del diritto d'autore su tali opere, e iii) se la loro applicazione non aumenti in modo eccessivo i costi della SABAM, in particolare per quanto riguarda la gestione dei contratti e la sorveglianza sull'utilizzazione delle opere tutelate. Nello specifico, nella verifica di tali metodi il giudice del rinvio dovrà tener conto dell'accessibilità ai dati relativi alle opere musicali realmente utilizzate e alle tecnologie impiegate, dell'affidabilità di tali dati e tecnologie e della tempistica di ottenimento dei dati, mentre nell'analisi del secondo elemento egli dovrà valutare i vantaggi e gli inconvenienti del metodo di calcolo dei compensi utilizzato dalla SABAM, tenendo conto del contesto in cui tali compensi sono fatturati. Infine, nella valutazione del terzo elemento il giudice del rinvio dovrà considerare che l'uso di un metodo di calcolo che consenta l'identificazione precisa delle opere musicali eseguite non deve comportare un aumento sproporzionato di tali costi⁷.

In caso di esito positivo di tali verifiche, la struttura tariffaria della SABAM potrebbe violare il divieto di imposizione di prezzi e condizioni non eque di cui all'articolo 102, secondo comma, lettera a), TFUE. Tuttavia, l'adozione di una siffatta struttura tariffaria non necessariamente conduce alla constatazione dell'esistenza di prezzi iniqui, e pertanto il giudice del rinvio dovrà anche condurre un'analisi

⁷ CGUE 11.12.2008, Causa C-52/07, *Kanal 5 Ltd e TV 4 AB contro Föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå (STIM) upa*, punti 36-38.

⁸ CGUE 13.07.1989, Causa 395/87, *Pubblico ministero contro Jean-Louis Tournier*, punto 45; CGUE 11.12.2008, Causa C-52/07, *Kanal 5 Ltd e TV 4 AB contro Föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå (STIM) upa*, punto 40.

comparativa del livello dei prezzi praticati con un prezzo di riferimento.

Tutto ciò premesso, l'Avvocato Generale Pitruzzella ha concluso nel senso che:

“L’articolo 102, secondo comma, lettera a), TFUE dev’essere interpretato nel senso che un organismo di gestione collettiva dei diritti d’autore che detiene un monopolio di fatto in uno Stato membro non abusa della sua posizione dominante tramite imposizione di prezzi non equi per il solo motivo che adotta una struttura tariffaria in base alla quale i compensi percepiti per la messa a disposizione di opere musicali protette appartenenti al suo repertorio al fine di comunicazione al pubblico nel corso di festival sono calcolati applicando un’aliquota digressiva sui ricavi derivanti dalla vendita dei biglietti o sul budget artistico, senza possibilità di deduzione delle spese non direttamente legate alla prestazione fornita da tale organismo, e prevedendo un sistema di riduzioni basato sull’uso di scaglioni forfettari al fine di tener conto della quota di opere musicali effettivamente eseguite nel corso del festival. Tuttavia non è escluso che l’applicazione di una tale struttura tariffaria possa condurre all’imposizione di compensi non equi in particolare nel caso in cui sussista un altro metodo che

consenta di identificare e di quantificare in maniera più precisa le opere musicali realmente eseguite e laddove tale metodo sia idoneo a realizzare lo stesso scopo legittimo che è la tutela degli interessi degli autori, compositori ed editori musicali, senza tuttavia comportare un aumento sproporzionato delle spese sostenute per la gestione dei contratti e per la sorveglianza sull’utilizzazione delle opere musicali tutelate dal diritto d’autore. Spetta al giudice del rinvio valutare, alla luce dell’insieme delle circostanze che caratterizzano la fattispecie sottoposta al suo esame, se tali condizioni sono soddisfatte e, ove tale valutazione dia esito positivo, se l’imposizione di compensi iniqui è corroborata da ulteriori indizi desunti, in particolare, dal confronto con le tariffe applicabili in altri Stati membri, corrette attraverso l’indice di parità di potere d’acquisto, dal confronto con i compensi applicati in passato dallo stesso organismo di gestione ovvero dal confronto con i compensi fissati da detto organismo per prestazioni simili”.


.




Roberto A. Jacchia
PARTNER

 r.jacchia@dejalex.com


 +39 02 72554.1

 Via San Paolo 7
20121 - Milano



Marco Stillo
ASSOCIATE

 m.stillo@dejalex.com

 +32 (0)26455670

 Chaussée de La Hulpe 187
1170 - Bruxelles

MILANO

Via San Paolo, 7 · 20121 Milano, Italia
T. +39 02 72554.1 · F. +39 02 72554.400
milan@dejalex.com

ROMA

Via Vincenzo Bellini, 24 · 00198 Roma, Italia
T. +39 06 809154.1 · F. +39 06 809154.44
rome@dejalex.com

BRUXELLES

Chaussée de La Hulpe 187 · 1170 Bruxelles, Belgique
T. +32 (0)26455670 · F. +32 (0)27420138
brussels@dejalex.com

MOSCOW

Ulitsa Bolshaya Ordynka 37/4 · 119017, Moscow, Russia
T. +7 495 792 54 92 · F. +7 495 792 54 93
moscow@dejalex.com

